

per l'appellante:

In riforma dell'impugnata ordinanza, concedersi all'appellante

1. in via principale: lo status di protezione sussidiaria di cui agli artt. 2 lett. g), h) e 14 d. lgs. n. 251/2007;

2. in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda di cui al punto 1) riconoscersi all'appellante il diritto al rilascio di un permesso per motivi umanitari ai sensi degli artt. 5, comma 6, 10, comma 4, e 19, comma 1, D.Lgs. 286 n. 1998, invitando la Questura del luogo di dimora a rilasciare un permesso a tale titolo;

3. liquidarsi a favore del difensore le spese a carico dello Stato relative al patrocinio in grado di appello, come da nota spese che si dimetterà.

In via cautelare qualora codesta Ill.ma Corte non ritenga come già in altra occasione (v. ordinanze 23/8/2016 R.G. 1920/2016 e 1922/2016) e come altre Corti (v. da ultimo Corte d'Appello Brescia 29.2.2016 e Corte d'Appello di Bologna 27.9.2016) che la sospensione ex lege del provvedimento originariamente impugnato si estenda per tutta la durata del giudizio (con preghiera, in tal caso, di esplicitarlo nel provvedimento e ciò a fini amministrativi) si chiede la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza qui impugnata a sensi dell'art. 283 c.p.c. essendo evidenti la gravità del pericolo per la propria incolumità e vita che correrebbe l'appellante ove fosse costretto all'immediato rimpatrio.

per il Ministero dell'Interno:

Voglia la Corte d' Appello adita: .



In via pregiudiziale: dichiarare l'eventuale inammissibilità dell'appello qui contrastato, eccepita per mero tuziorismo e, comunque, rilevabile d'ufficio da codesta Corte;

in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di primo grado, per insussistenza del fumus e di alcun documentato periculum;

in via principale, nel merito: rigettare l'appello de quo in quanto infondato in fatto e in diritto per le motivazioni sopra esposte, con conseguente rigetto del ricorso originario e conferma dell'impugnata ordinanza.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa"

per il PM: parere negativo.

CONCISA ESPOSIZIONE

DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

1. cittadina della NIGERIA ha proposto appello avverso l'ordinanza del 17-11-2017, con la quale il tribunale di Venezia ha rigettato la domanda di protezione internazionale. L'appellante contesta la decisione poiché il tribunale ha escluso la credibilità del racconto della , l'esistenza di una situazione personale avente specifica rilevanza al fine di ottenere la protezione richiesta; non è stata data alcuna importanza alla situazione politica, economica, sociale del paese di provenienza; infine è stata negata la protezione umanitaria.
2. Osserva la Corte che la qualifica di rifugiato politico, secondo la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, richiede quale requisito determinante un fondato timore di essere perseguitato per l'appartenenza a un'etnia, associazione, credo politico o religioso,



ovvero per le proprie tendenze o stili di vita; la situazione socio-politica o normativa del paese di provenienza è rilevante solo se correlata alla specifica posizione del richiedente, il quale rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica (Cass. ord. 10177/2011).

La protezione sussidiaria, indispensabile per evitare un danno grave alla persona, esiste nelle seguenti ipotesi: a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine (non di transito); minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (art. 14 D. Lvo n. 251/2007).

La protezione umanitaria - ovvero il permesso regolato dall'art. 32, 3° comma D. Lvo n. 25/2008 - presuppone "gravi motivi di carattere umanitario"; in tal caso, la misura è "...correlata a un predeterminato arco di tempo, e spetta quando le gravi ragioni di protezione accertate, e aventi gravità e precisione pari a quelle sottese alla tutela maggiore, siano solo temporalmente limitate (ad esempio per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venir meno l'esigenza di protezione)" (Cass. ord. 24544/2011); nessuna previsione normativa assume a presupposto di tutela ragioni economiche, come pure situazioni di criminalità comune non riconducibili a "una situazione emergenziale connotata da oggettiva temporaneità even-



tualmente idonea a fondare la concessione del permesso per ragioni umanitarie.

3. Inoltre, l'interessato deve fornire elementi, anche in via presuntiva ma con un sufficiente grado di verisimiglianza, circa il concreto pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, precisando l'effettività e l'attualità di esso; in assenza di prova deve quantomeno dimostrare di essere credibile, così assolvendo all'onere di prova in misura attenuata, senza applicazione rigida del principio dispositivo, bensì beneficiando di un obbligo di cooperazione dell'autorità giudiziaria nell'accertare i fatti rilevanti per il giudizio (vd. Cass. n. 16221/2012).
4. Nel merito, ritiene la Corte che la vicenda della richiedente e le ragioni del suo allontanamento dal paese di origine e ostative al rimpatrio non siano inquadrabili in alcuna delle fattispecie di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) sopra indicate.
5. L'appellante infatti nell'audizione del 4-7-2016 davanti alla commissione amministrativa ha dichiarato di essere originaria di Benin City, nello stato di Edo, in Nigeria, di essere giunta in Italia nell'agosto 2015, dopo aver lasciato la Nigeria per la Libia nel 2014. Suo padre era membro della setta Ogboni, mentre sua madre era cristiana come lei. Anche suo padre era stato cristiano prima di aderire alla setta medesima. La madre era contraria a tale affiliazione e per la tale contrarietà era vittima di malefici che ne causarono la morte nel 2007. Un collega di suo padre, tale James Osayomore, l'aveva chiesta in sposa e sua madre era contraria perché era già sposato ed aveva l'età di suo padre. Quest'ultimo, invece, era favorevole e ac-



cettava i doni che il pretendente portava a casa. A causa del suo rifiuto di sposare quell'uomo, il padre le aveva fatto interrompere gli studi, quando aveva 17- 18 anni. Un giorno il pretendente, recatosi a casa della dichiarante, in assenza di suo padre, l'aveva stuprata; quando suo padre rientrava lei raccontava quando accaduto, ma lui non diceva alcunché e l'uomo continuava a visitarla a casa e a costringerla a rapporti sessuali. Alla morte di suo padre, avvenuta nel 2012, gli Ogboni dopo aver svolto riti funebri su suo padre, volevano che lei divenisse membro della loro setta, ma lei si rifiutava. Dopo la morte del padre rimaneva nella casa familiare, mentre le sorelle erano state portate via dalla zia. L'amico del padre continuava a frequentarla a casa costringendola ad avere rapporti sessuali e minacciandola di morte se non si fosse affiliata alla setta. Un giorno incontrava casualmente un amico di infanzia, al quale raccontava la sua situazione, e che poi l'ospitava a Lagos ove abitava senza dirle che lavorava in Libia. A Lagos la ricorrente seguiva un corso di formazione per parrucchiera e dopo chiamava sua zia a Benin per conoscere la situazione, e la zia le riferiva di non ritornare a Benin City perché quell'uomo faceva ancora confusione e che le sorelle non avevano problemi, perché soltanto la dichiarante in quanto primogenita era richiesta di aderire alla setta. Ne informava l'amico, il quale le rivelava che lui lavorava in Libia e con il suo aiuto decideva di seguirlo in Libia, ove poi svolgeva il lavoro di addetta alle pulizie. Un giorno veniva informata che gli asma boys avevano fatto irruzione nella casa in cui lei abitava. Precisava che il suo rifiuto di aderire alla setta Ogboni è stato motivato dal fat-



to che i membri di tale setta muoiono presto. Riferiva di aver paura dell'uomo che l'ha stuprata perché minacciata di morte. Non sporgeva denuncia alla polizia che non avrebbe preso seriamente la vicenda e poi non aveva soldi per fare la denuncia.

6. A verbale del 26-9-2017 davanti al tribunale di Venezia l'esponente ha dichiarato: " *Lavoro con contratto a tempo indeterminato come badante, a Volterra e vivo ospite del datore di lavoro, con regolare contratto. Ricordo quanto dichiarato alla CT che confermo, voglio aggiungere che in Italia sono in sicurezza, lavoro, vado a scuola di lingua, perciò non voglio ritornare in Nigeria, dove ci sono persone che voglio uccidermi. Non ho altro da aggiungere. In Nigeria ho contatti con mia zia e le mie sorelle. Mia zia mi dice che l'uomo che si chiama James ancora mi cerca come pure la setta. Credo che le persone possono essere uccise da riti magici. Mia madre è stata uccisa perché era cristiana e non accettava che io sposassi James, non l'hanno uccisa subito perché cercavano da farla aderire alla setta. Mio padre era pure cristiano, poi è divenuto membro degli Ogoni. La ragione fondamentale del mio rifiuto di aderire alla setta era perché sono cristiana. Mia madre non ha denunciato i fatti alla polizia perché nella polizia ci sono persone della setta Ogoni".*

7. Reputa la Corte che la serie di circostanze riferita dall'esponente nei termini ora riassunti non giustifichi la concessione della protezione internazionale, tanto più che le dichiarazioni sono state rese con le previste garanzie di imparzialità, alla presenza del componente UNHCR e di un interprete qualificato in commissione territoriale, e del giudice in tribunale.



E' evidente infatti che il racconto nel suo complesso appare poco credibile in particolare nella parte in cui in padre accettava le violenze ai danni della figlia e dopo la morte del genitore, che la giovane fosse rimasta all'interno della casa familiare, mentre le sorelle erano andate da una zia, senza subire minacce o violenze. Del tutto generico con riferimento al soggiorno a Lagos e poi al trasferimento in Libia.

8. D'altro canto, nelle due audizioni l'appellante non ha mai fatto alcun cenno alla situazione generale del suo paese quale fonte di effettivo pericolo per la sua incolumità in caso di rimpatrio, richiamando solo il pericolo costituito dalla setta degli Ogboni.

Inoltre, dal "*EASO Country of Origin Information Report NIGERIA Security Situation*" aggiornato a novembre 2018

(https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018_EASO_COI_Nigeria_SecuritySituation.pdf) dal "*Report of the Secretary General on the activities of the United Nations Office for WEST AFRICA and the SAHEL*" aggiornato al 30.6.2018 (https://www.ecoi.net/en/file/local/1438086/1226_15313_82798_n1817627.pdf)

non risulta che nella zona di Bein City - EDO STATE (dove l'appellante è nata e per sua stessa ammissione ha sempre vissuto) vi sia una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato o infine di anarchia senza il controllo delle autorità.

9. Per quanto concerne gli Ogboni, dalle fonti di seguito citate emerge che si tratta della più conosciuta - ma non la sola - fra le società segrete che operano in Nigeria. Vanno tenuti distinti dall'originaria e storica Reformed Ogbony Fraternity, un'associazione fon-



data nel 1918 a Lagos. Altre note società segrete sono gli Ekpe, Ekine e Okonko. Gli appartenenti alla Ogboni Society provengono dalle élite sociali, comprese la polizia, la magistratura, le istituzioni governative e quelle tradizionali (<https://crprotezioneinternazionale.wordpress.com/ogboni-society>).

Nella tradizione rappresentano la nobiltà dei regni Yoruba dell'Africa Occidentale. Negli anni 90'erano spesso membri degli Ogboni ad avere accesso a posti di lavoro di prestigio anche nell'amministrazione statale. In tempi più recenti l'influenza degli Ogboni è in declino anche se non scomparsa. Poche sono le informazioni sulla organizzazione e sui rituali. Gli iniziati devono rispondere a requisiti di onorabilità e i linea di principio non devono essere persone immorali o criminali. Devono promettere obbedienza e mantenere i segreti dell'associazione. La fonti qualificano l'Ogboni Society più come un gruppo massonico che un'associazione criminale e inducono a ritenere che il reclutamento avvenga non per mere ragioni successive e comunque su base volontaria fra persone aventi stretti rapporti con l'organizzazione (cfr. Ireland: Refugee Documentation Centre, Nigeria: Information on the Ogboni Cult in Nigeria, 8 June 2010, Q12210, available at: <http://www.refworld.org/docid/4c18848d2.html>. Nel report è precisato: "*Secret societies or cults exist in Nigeria but, by their nature, very little is known about them. The most widely reported and studied is the Ogboni cult, though many Ogboni members reportedly self-identify the group as a social club rather than a cult or a secret society. Ordinary Nigerians are reportedly afraid of the socie-*



ty, believing that its members are capable of using sorcery in order to get their way. However, there is no corroborated evidence of the society using violence or recent examples of persons being forced to join..."). Pressioni possono essere esercitate - ma non vi sono riscontri recenti in proposito di conseguenze negative - quando il padre si è impegnato a far entrare il proprio figlio nell'organizzazione. Le persone chiedono solitamente di associarsi per aumentare il loro potere, successo o i guadagni. Le fonti non fanno riferimento a omicidi di stretti congiunti. Cfr. EASO Country of Origin Information Report Nigeria Targeting of individuals - November 2018, 3.10.1 Ogboni Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Nigeria: Ogboni society, including its history, structure, rituals and ceremonies; information on membership and the consequences of refusing to join, 14 November 2012, NGA104213.E, available at: <http://www.refworld.org/docid/50c849842.html>. Nel report è precisato: "... i]f one person's parent was a member of the Ogboni Society, and that person had been exposed to their activities (e.g. meetings held at his or her parents' house while the child was present so that over the years the child grew up knowing the identities of the Ogboni; or, the parent deliberately pledged that his or her child would become a member; or, if the child had been used as an assassin by the Ogboni in the sense that he or she had been the "courier" who went into a target's compound and added poison to the water source or whatever), that child would be expected to join). So, in essence only someone who has had a history with them in a very close manner can be intimidated into joining ...";



liari, **correrebbe il rischio di subire violenze o essere costretta a lavori degradanti o alla prostituzione.**

Il parlamento federale della Nigeria e gli stati di Adamawa e Gombe hanno proseguito il dibattito in merito alla proposta di legge sul genere e le pari opportunità. A ottobre, la Corte di giustizia dell'Ecowas ha stabilito che la Nigeria aveva violato il diritto alla dignità di tre donne per averle ingiustamente accusate di essere lavoratrici del sesso ed averle illegalmente arrestate e aggredite verbalmente. Donne e ragazze sfollate internamente nel nord-est del paese hanno denunciato di essere state vittime di episodi di violenza legata al genere, **come stupri e forme di sfruttamento sessuale, spesso in cambio di cibo e altri beni di prima necessità, da parte di ufficiali militari e membri della task force civile congiunta.** In alcune località, nuclei familiari che avevano come capofamiglia una donna hanno denunciato discriminazioni nell'accesso agli aiuti alimentari e ad altre forme di sussistenza. Alcune donne, che erano state in precedenza confinate nel campo per sfollati di Bama, si sono mobilitate in gruppo per ottenere il rilascio dei loro mariti detenuti dall'esercito e per ottenere giustizia per gli stupri e altri abusi subiti mentre erano nel campo tra il 2015 e il 2016. Secondo quanto si è appreso, a giugno il capo di stato maggiore dell'esercito avrebbe ordinato un'indagine per accertare la cattiva condotta dei militari nel campo (<https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/africa/nigeria>)



10. L'appello merita accoglimento sotto il profilo residuale della protezione umanitaria ex art. 32, 3° comma D. Lvo n. 25/2008.

Alla luce dei principi riaffermati dalla Suprema Corte di Cassazione, che offre una interpretazione estensiva della c.d. protezione umanitaria (V. Cass. Sez. 1 n. 4455/2018, rv.647298), pur con la necessità di una valutazione comparativa di diversi aspetti del caso concreto, si ritiene che in relazione alla posizione dell'appellante siano ravvisabili profili di vulnerabilità meritevoli della protezione umanitaria tenuto conto in principalità del percorso di integrazione che l'appellante, giovane donna, ha documentato e del travagliato percorso migratorio.

Non vi è dubbio che a seguito delle vicende familiari l'appellante abbia perduto in Nigeria la proprietà di ogni bene e sicuri riferimenti personali e familiari e che pertanto un eventuale rientro nel Paese di origine la esporrebbe ad una vita in condizioni di pericolo, miseria, sfruttamento non accettabili e non consone all'esercizio dei diritti fondamentali dell'individuo. La situazione della l, giovane donna, probabilmente vittima di violenze -se pur in termini diversi da quelli narrati- priva dei genitori, stabilmente inserita in Italia (ha dimesso contratto di lavoro a tempo indeterminato come badante) integra la situazione di particolare vulnerabilità richiesta dalla norma. Deve essere considerata la condizione sociale delle donne nel Paese di origine, dove vige una cultura del patriarcato molto forte e assorbente e un altrettanto forte discriminazione di genere. La donna, tornando nel suo Paese di origine, priva di riferimenti fami-



In definitiva, l'appello proposto può trovare accoglimento solo per quanto riguarda rilascio da parte della Questura di un permesso per motivi umanitari ai sensi degli artt. 5, comma 6, 10, comma 4, e 19, comma 1, D.Lgs. 286 n. 1998.

Deve essere respinto in relazione alla richiesta protezione internazionale.

Valutata la natura della controversia e la delicatezza delle questioni trattate e tenuto conto della mutevolezza delle situazioni degli Stati di provenienza e degli orientamenti giurisprudenziali in materia, nonché dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, la Corte ritiene che sussistano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Vista la richiesta formulata nelle conclusioni rassegnate, si provvede con separato provvedimento alla liquidazione dei compensi al difensore dell'appellante.

La motivazione della sentenza è sintetica e non analitica, essendo redatta ai sensi dell'art. 9-*octies* D.L. 83/2015, conv. in l. 132/2015 pubbl. G.U. n. 192 del 20.8.2015 - *"Gli atti di parte e i provvedimenti depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica"*.

PQM

La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione definitivamente pronunciando, così dispone:

a) in parziale accoglimento dei motivi di appello ed in riforma dell'ordinanza resa il 17 novembre 2017 dal Tribunale di Venezia nella causa R.G. 9413/2016, riconosce a (nata in Nigeria il 13.3.1993), il dirit-



to al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

b) rigetta gli ulteriori motivi di appello;

c) spese compensate.

d) provvedere con separato decreto alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore dell'appellante.

Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 22 luglio 2019

Il Consigliere estensore

dott. Bruno Casciarri

Il Presidente

dott. Marco Campagnolo

